

N 040.2019 / CIRCOLARE / Prot. 46.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
15 febbraio 2019

Alle aziende associate

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL: PRESENTAZIONE MODELLO OT24

Si informano le Aziende associate che **entro il 28 febbraio 2019** le aziende che hanno adottato, nel corso del 2018, misure migliorative della sicurezza sul lavoro, devono inviare la domanda di riduzione del tasso di premio Inail per il 2019. La domanda, da presentare tramite il modello OT24, va inviata utilizzando esclusivamente il canale telematico.

Poiché l'Inail non ha diramato disposizioni diverse, si può supporre che la scadenza del 28 febbraio rimanga invariata. Per quanto riguarda il modello, l'assenza di indicazioni fa intuire che quello licenziato dall'Istituto nell'estate del 2018 (e di cui si allega copia), sia già compatibile con la nuova tariffa dei premi che, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, avrà decorrenza dal 01-01-2019.

Condizioni per poter ottenere il beneficio

Condizioni legate al periodo di attività

Nel silenzio delle disposizioni, si può supporre che continui ad essere necessario il periodo minimo del biennio completo. Dato cioè per assunto il biennio, possono trasmettere il modello OT24 i datori di lavoro che abbiano iniziato almeno una lavorazione con una data uguale o minore al 2 gennaio 2017 (la circolare Inail n. 2/1989 ha assunto che il 2 gennaio sia assimilato al 1°).

Condizioni legate agli interventi

Il datore di lavoro deve autocertificare l'applicazione delle misure minime previste dal Testo Unico Sicurezza e dichiarare quali sono gli interventi migliorativi, adottati entro il 31-12-2018, tali da poter raggiungere il **punteggio minimo di 100**. Gli interventi migliorativi dichiarati, devono anche essere supportati dall'invio della relativa documentazione probante.

L'azienda deve inoltre essere nelle condizioni di chiedere ed ottenere un DURC regolare.

Segnaliamo inoltre, come già fatto nella nostra circolare n. 149/2018, che nel modello OT24 è ora stato inserito anche, tra gli indicatori che permetteranno di ottenere lo sconto del premio Inail, **dando un punteggio di 40 punti**, quello riferito alle aziende che saranno in grado di dimostrare di aver adottato la dichiarazione datoriale convenuta dalla Parti Sociali nell'Accordo Quadro siglato da Confimi Emilia, Confimi Romagna e Cgil, Cisl e Uil del 17-05-2018 e di aver posto in essere i necessari interventi in coerenza con quanto previsto dall'Accordo stesso.

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Revoca del beneficio

Ricordiamo che l'Inail potrebbe sempre revocare in qualsiasi momento (nei limiti imposti dalla prescrizione) il beneficio concesso. La revoca potrebbe avvenire per motivi tecnici legati alla non conformità fra documentazione e l'intervento dichiarato, o amministrative, nella ipotesi di irregolarità o di verbali ispettivi che evidenzino il mancato rispetto dei ccnl applicati.

La revoca produce effetti diversi a seconda se sia effettuata prima o dopo la fruizione della riduzione; in questa seconda ipotesi verranno applicate anche le sanzioni civili per omissione. Particolare gravità riveste l'ipotesi della falsa dichiarazione relativa agli interventi indicati (interventi cioè dichiarati ma non effettuati) poiché, oltre ad essere applicata la fattispecie della evasione per il calcolo della sanzione civile, ricorre per l'Inail l'obbligo di inviare una segnalazione per violazione delle norme relative all'autocertificazione.

Allegati: modulo OT24; Accordo Quadro su molestie e violenze nei luoghi di lavoro

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia

